



**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
LVIII Sessione Straordinaria
Deliberazione n. 192 del 25 luglio 2017**

OGGETTO: ATTO AMMINISTRATIVO – “Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”.

Consiglieri	pres.	ass.	Consiglieri	pres.	ass.
1 Barberini Luca	x		12 Mancini Valerio	x	
2 Brega Eros	x		13 Marini Catuscia	x	
3 Carbonari Maria Grazia	x		14 Nevi Raffaele		x
4 Casciari Carla	x		15 Paparelli Fabio	x	
5 Cecchini Fernanda	x		16 Porzi Donatella	x	
6 Chiacchieroni Gianfranco	x		17 Ricci Claudio	x	
7 De Vincenzi Sergio		x	18 Rometti Silvano	x	
8 Fiorini Emanuele		x	19 Solinas Attilio	x	
9 Guasticchi Marco Vinicio	x		20 Smacchi Andrea	x	
10 Leonelli Giacomo Leonello	x		21 Squarta Marco		x
11 Liberati Andrea	x				

PRESIDENTE: Donatella PORZI

CONSIGLIERE SEGRETARIO: Valerio MANCINI

ESTENSORE: Seriana MARIANI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 9

Deliberazione n. 192 del 25 luglio 2017

ATTO AMMINISTRATIVO – “Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO l'atto amministrativo proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 738 del 29 giugno 2017, concernente: “Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 4 luglio 2017 e trasmesso in pari data per il parere alla III Commissione consiliare permanente con nota prot. 10495 (ATTO N. 1230);

VISTO il parere della III Commissione Consiliare permanente (ATTO N. 1230/BIS);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTI in particolare gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO in particolare l'articolo 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni in legge 2 aprile 2007, n. 40;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;



VISTO il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n.133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89;

VISTO il decreto interministeriale 15 giugno 2010;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione dell'Università e della Ricerca 18 gennaio 2011, n. 4;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263;

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107;

ATTESO che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 4, lettere f-bis) e f-ter) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009;

ATTESO altresì che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012;

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;

Vista la propria precedente deliberazione consiliare n. 113 del 20 dicembre 2011 "Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica in Umbria – anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e 2014/2015”;

VISTA la propria precedente deliberazione consiliare n. 169 del 31 luglio 2012, concernente: "Linee Guida per la programmazione territoriale della rete scolastica in Umbria, aa.ss. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015”;

VISTA la propria precedente deliberazione consiliare n. 336 del 16 dicembre 2014, concernente: "Linee Guida per la programmazione territoriale della rete scolastica in Umbria, aa.ss. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018”;



ATTESO che in data 27 giugno 2017, la "Conferenza di Servizio permanente per l'attuazione del D.Lgs. 112/1998" è stata consultata sui contenuti delle "Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021" oggetto del documento Allegato A);

RITENUTO di procedere all'approvazione delle "Linee Guida" sopra richiamate, così come risultano nell'allegato A) quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

*con n. 13 voti favorevoli e n. 4 voti di
astensione espressi nei modi di legge dai
17 Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare l'atto amministrativo concernente: "Linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa in Umbria per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021", così come risulta nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La Responsabile P.O.I
Supporto tecnico amministrativo
Commissioni Permanenti e Comitati

Seriana Mariani

VISTO
Il Dirigente vicario del
Servizio Commissioni e Lavori d'Aula

Simonetta Silvestri

**LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELLA
RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA IN UMBRIA PER
GLI ANNI SCOLASTICI
2018/2019 – 2019/2020- 2020/2021**

PREMESSA

Le presenti linee guida dettano criteri e modalità per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa nella Regione Umbria per gli anni scolastici **2018/2019 – 2019/2020- 2020/2021**.

Per la definizione dei piani regionali di programmazione della rete scolastica, al fine di avere il quadro di riferimento essenziale, occorre richiamare:

- il D.Lvo n.112/98, articoli 138 e 139, che definisce compiti e funzioni attribuiti alle Regioni e agli enti locali in materia di istruzione scolastica;
- il DPR 233/1998, "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto";
- il DPR 81/2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133".

La Regione annualmente, ai sensi del D.lgs 112/98, attua il processo di ridefinizione dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica regionale con la partecipazione e in un quadro di fattiva collaborazione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, le Istituzioni scolastiche, le Amministrazioni Comunali e Provinciali e l'USR per l'Umbria.

Le linee guida oggetto del presente documento devono necessariamente tenere conto anche dell'evoluzione del quadro normativo nazionale e istituzionale.

In particolare la Legge n. 56/2014 individua, confermando quanto stabilito dal D.Lvo n.112/98, tra le funzioni e le competenze attribuite alle Province la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale.

Si dovrà inoltre considerare in generale la avvenuta definizione degli ambiti territoriali di cui al comma 66 dell'art. 1 della L. 107/2015, attuata dall'USR Umbria, che renderà indispensabile la definizione della programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica mediante l'individuazione delle esigenze prioritarie e delle soluzioni più idonee a soddisfare la domanda proveniente dai territori di riferimento.

Si dovrà tener conto anche della Strategia nazionale Aree interne che pone un'attenzione particolare al settore istruzione e al coinvolgimento delle giovani generazioni che devono conoscere sempre meglio il proprio territorio e contribuire a creare le opportunità per un suo rilancio. Le scuole nei territori delle Aree interne devono fornire un presidio educativo di eccellenza e supportare le politiche di sviluppo e la permanenza degli abitanti. Istruzione e formazione sono i principali strumenti di connessione tra diversi elementi della strategia. Il fenomeno dello spopolamento è particolarmente sentito nelle aree montane e più isolate dove oggi le scuole primarie rappresentano dei presidi importanti. Anche la presenza delle pluriclassi è vissuta in molti piccoli comuni come una risorsa per i bambini che le frequentano e come una ricchezza per il territorio. Nell'affrontare questo tema appare però necessario coniugare le istanze che provengono da enti locali e comunità con l'esigenza generalizzata di una elevata qualità del servizio, in termini di qualificazione degli insegnanti e di strumenti didattici impiegati, garantendo un insegnamento di qualità e condizioni adeguate per l'innovazione didattica.

Inoltre, in sede di programmazione dell'offerta formativa, in particolare nell'autorizzazione di nuovi indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni per gli istituti professionali si dovrà tenere conto dello "Schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e

formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” approvato dal Governo, che entrerà in vigore a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019. Pertanto la Regione opererà al fine di potenziare le varie sinergie che già caratterizzano il proprio sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

Nell'ambito infine della riforma 0-6 con l'approvazione da parte del Governo dello “*Schema di D.Lgs. recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” la Regione intende potenziare il ruolo della scuola dell'infanzia, prevedendo anche sperimentazioni al fine di garantire il processo di valorizzazione dell'opportunità pedagogica della continuità educativa 0/6 (servizi per la prima infanzia e scuola dell'infanzia), sulla base di progetti attivati a livello territoriale d'intesa tra le istituzioni scolastiche e i Comuni interessati.

La Regione nell'esercitare tale funzione di programmazione territoriale dovrà necessariamente considerare i vincoli che pesano su tale processo, in particolar modo della dotazione organica degli organici definiti dal MIUR, e le specificità presenti nel sistema, quali la rilevanza del servizio scolastico nelle aree montane anche in funzione di presidio culturale, sociale ed economico del territorio e l'eventuale incremento degli iscritti anche di cittadinanza straniera in alcuni territori regionali.

1. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

1.1 Criteri generali

In questo contesto, relativamente al dimensionamento, si colloca la sentenza n. 147 della Corte Costituzionale, depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012, la quale – ribadendo quanto già espresso con precedente sentenza n. 200 del 2009 – stabilisce, fra l'altro, che il dimensionamento della rete scolastica, cioè la soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia, rientra nella competenza regionale.

Rimane confermato invece l'art. 19, comma 5 e 5-bis del dl. n. 98 del 2011, nel testo modificato dall'art. 4, comma 69, della legge n. 189 del 2011, che prevede che non siano assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche.

Alle stesse istituzioni scolastiche non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 recante: “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, all'articolo 12 - concernente il “dimensionamento delle istituzioni scolastiche” - prevede, in applicazione delle precedenti sentenze della Corte Costituzionale, che i criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche sede di dirigenza e di direttore dei servizi generali ed amministrativi siano definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, fermo restando gli obiettivi finanziari su proposta del MIUR. Poiché non è stato ancora raggiunto tale accordo, che dovrebbe stabilire i criteri per la definizione del contingente organico dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA e per la sua distribuzione tra le Regioni, i Comuni e le Province - per gli ordini di scuole di rispettiva competenza - dovranno garantire, nel dimensionamento delle Istituzioni scolastiche autonome, il rispetto del parametro minimo di cui ai commi 5 e 5-bis dell'art. 19 della L. 111/2011 come modificato dall'art. 4 comma 69 della L. 189/2011 che prevede la non assegnazione del D.S. e del D.S.G.A. dedicati nei casi in cui la scuola non raggiunga i 600 alunni che scendono a 400 in particolari situazioni quali i comuni montani e delle isole.

Pertanto per quanto riguarda il dimensionamento delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa esistente, si stabilisce quanto segue:

- a) le istituzioni scolastiche devono essere strutturate con un numero di alunni non inferiore a 600 unità, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA, e non superare i 900, tenendo conto del trend delle iscrizioni nel triennio precedente e delle previsioni per il biennio successivo;
- b) per le istituzioni scolastiche site in comuni montani il numero minimo degli alunni è ridotto a 400, anche al fine dell'assegnazione del DS e del DSGA.

I **Comuni** competenti per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, e le **Province** competenti per le Scuole Secondarie di II grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, devono attenersi anche ai seguenti criteri particolari:

- considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.);
- considerare obiettivi e azioni relativi alla Strategia aree interne

Per quanto riguarda il **limite minimo**, come sopra descritto, l'art. 19, comma 5 e 5-bis del dl. n. 98 del 2011, nel testo modificato dall'art. 4, comma 69, della legge n. 183 del 2011, prevede che non siano assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche.

Pertanto la proposta di mantenere istituzioni scolastiche autonome con un numero inferiore a 400 o 600 studenti deve essere motivata dalla presenza di tutte le seguenti condizioni:

- scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento;
- sussistenza di condizioni particolari di isolamento per scarsità di collegamenti con mezzi di trasporto pubblici;
- specificità dei territori, montani se l'istituzione scolastica autonoma ha una sede legale collocata oltre i 600 metri sopra il livello del mare e se sia presente dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi;

Tale proposta può essere presentata, in deroga al parametro minimo di 400/600 studenti, anche qualora vi sia la presenza di istituzioni scolastiche autonome che, avendo subito eventi calamitosi o sismici in danno di edifici, laboratori ed altri beni strutturali, subiscano una repentina ed episodica diminuzione del numero di alunni riconducibile alla eccezionalità dell'evento stesso.

Tutte le proposte di mantenimento dell'autonomia scolastica con un numero di alunni inferiore a 400 o 600 dovranno essere debitamente motivate dalle Province nell'ambito del relativo piano annuale, in assenza di tale motivazione tale richiesta non sarà accolta.

Il **limite massimo** di 900 alunni potrà essere superato dagli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica, da quelli comprensivi e dagli istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico.

L'unificazione degli istituti di II° grado, si realizzerà, prioritariamente, tra istituti della medesima tipologia. Si potrà procedere all'unificazione di istituti di diverso ordine o tipo qualora da soli non possano garantire una tenuta nel tempo e il non rispetto dei parametri numerici previsti dalla norma. Essi assumeranno la denominazione di Istituti di Istruzione Secondaria superiore.

1.2 Centri Provinciali d'Istruzione per gli Adulti (CPIA)

In coerenza con quanto previsto dal D.P.R. n. 263/2012 i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sono costituiti in istituzioni scolastiche autonome articolate in reti territoriali di servizio, aventi:

- una unica sede centrale provinciale;
- punti di erogazione di primo livello (sedi associate) dove si erogano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- punti di erogazione di secondo livello (sedi operative) dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello. I CPIA devono stipulare (ai sensi del D.P.R. 275/99) accordi di rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado (Istituto Tecnico; Istituto Professionale Liceo Artistico) nell'ambito dei quali vengono costituite le Commissioni per la definizione del Patto formativo individuale (art. 5, comma 2);

2. PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

2.1 Programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo

Nell'azione di razionalizzazione della rete scolastica si conferma l'indirizzo a favore della diffusione del modello organizzativo verticale, relativo agli Istituti comprensivi statali - composti di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado - ritenuto particolarmente efficace in relazione ad alcuni aspetti fondamentali per la qualità dell'offerta, quali la continuità didattica, l'integrazione fra le professionalità dei docenti dei diversi gradi, nonché la realizzazione di economie di scala nell'impiego delle risorse umane, finanziarie e strutturali, anche in funzione di una più razionale distribuzione territoriale dell'esistente offerta di istruzione.

I soggetti istituzionali coinvolti, nella prospettiva di corretta programmazione dell'offerta formativa, sono chiamati a verificare le situazioni ove permangono le seguenti criticità:

- i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado);
- i plessi in cui sono presenti pluriclassi: la Regione ritiene utile avviare un percorso di superamento di tale criticità con lo scopo di facilitare il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età, sostenendo così percorsi didattici efficaci utili anche per contrastare il fenomeno delle dispersione scolastica; a tal fine Comuni, e Province dovranno avviare percorsi di concertazione nella prospettiva di costruire insieme sinergie virtuose e strategiche, che coinvolgano anche territori limitrofi; in particolare quei Comuni che presentano un trend della popolazione in età scolare in decremento nell'ultimo triennio saranno tenuti, al fine di consentire il superamento delle pluriclassi, la realizzazione di poli didattici associati su Comuni limitrofi (es. in uno, il polo didattico di scuola primaria e nell'altro, quello di scuola secondaria di I grado); tale obbligo non sussiste qualora i plessi in oggetto si collochino in posizione disagiata e non siano supportati da un adeguato sistema di trasporti, condizioni che renderebbero disagiata la frequenza da parte degli alunni, o facciano parte di un'Area interna;
- i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del D.P.R. 81/2009;
- le sezioni che non rispettino i parametri minimi indicati dal D.P.R. 81/89.

Comuni e Province, ognuno per gli ambiti di propria competenza, sono tenuti in ogni caso a segnalare nei propri atti le situazioni di criticità sopra descritte.

La programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo deve tener conto che tutte le nuove attivazioni (di nuove sezioni) i prolungamenti di orario di attività delle sezioni e le attivazioni degli indirizzi musicali nelle scuole secondarie di I grado sono subordinate alle disponibilità di organico.

La richiesta di attivazione dell'indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado deve essere subordinata all'esistenza di un raccordo con sedi di liceo musicale o presenza di condizioni utili a tal fine.

2.2 Programmazione territoriale degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria di II grado

Pur nella nuova articolazione del territorio regionale nei cinque più ampi ambiti definiti dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria di cui al comma 66 dell'art. 1 della L. 107/2015, per la programmazione territoriale degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore si dovrà fare riferimento agli ambiti funzionali territoriali, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 40, del 20 dicembre 2005.

Tale programmazione verrà costruita attraverso strumenti quali le conferenze partecipative di territorio, che devono praticare una strategia di governance tra competenze istituzionali differenti

ed autonome, partendo sempre da un'attenta analisi delle attese e dei bisogni espressi dal territorio.

In particolare la programmazione territoriale, dovrà tenere conto dei seguenti indirizzi di carattere generale:

- necessità di riequilibrare l'offerta formativa sul territorio, prevedendo eventuali integrazioni ed evitando in ogni caso interferenze e sovrapposizioni;
- compatibilità con le strutture, le risorse strumentali e le attrezzature esistenti o disponibili, non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- attenzione all'istruzione tecnico-professionale e alla presenza nell'ambito territoriale di riferimento di analoga offerta formativa, anche rispetto all'offerta formativa del sistema dell'IeFP riferita all'assolvimento del diritto/dovere e all'offerta di formazione professionale in quanto caratterizzata da uno stretto collegamento con il mondo del lavoro e con i fabbisogni professionali del territorio;
- attenzione agli obiettivi e alle azioni relativi alla Strategia aree interne

Eventuali interventi di ridefinizione o di razionalizzazione dell'offerta formativa deve tendere:

- a valorizzare i precedenti investimenti di saperi e di esperienze, tenendo conto – quando possibile – della vocazione della scuola, ovvero del background educativo che, in certi casi, ne ha fatto un punto di riferimento territoriale;
- a garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità;
- a valutare il bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita al nuovo indirizzo di studio, quindi garanzia alla autonomia scolastica;
- a valutare l'impatto avuto dai precedenti Piano regionali anche previa verifica degli indirizzi autorizzati e non attivati, al fine di inserire eventuali correttivi alla futura programmazione regionale anche in termini di numerosità di classi e di iscritti, specie laddove la tipologia di offerta risultante dalla conversione rischia di indebolire l'offerta, la scuola, l'autonomia, a causa di una sua eccessiva frammentazione su uno stesso territorio.

Le Province nella elaborazione dei rispettivi Piani di offerta formativa, devono attenersi, oltre agli indirizzi e ai criteri generali di cui al precedente punto 1.1, anche alle seguenti ulteriori indicazioni:

- alla valutazione complessiva dell'andamento demografico riferito alla fascia di età corrispondente alla scuola secondaria di II grado, con un'attenzione ai flussi di iscrizioni per le diverse tipologie e indirizzi registrati negli anni precedenti senza disperdere quelle buone pratiche che hanno consentito la personalizzazione di percorsi di eccellenza rispetto alle esigenze dell'utenza e del territorio;
- alla verifica di efficacia dell'offerta formativa, nei diversi ambiti del territorio di competenza, in relazione ai bisogni formativi e di mercato: presenza delle diverse tipologie di scuola secondaria superiore, corsi, indirizzi e presenza nell'ambito territoriale di riferimento di analoga offerta formativa, anche rispetto all'offerta formativa del sistema dell'IeFP riferita all'assolvimento del diritto/dovere e all'offerta di formazione professionale;
- alla individuazione in ciascuno degli ambiti del territorio provinciale di una distribuzione qualitativamente equivalente delle diverse tipologie di offerta di istruzione secondaria superiore;
- alla verifica delle attrezzature e delle risorse strumentali (aule e laboratori) esistenti o disponibili non solo per quanto riguarda il primo anno, ma per l'intero percorso formativo;
- alla adeguatezza della rete dei trasporti.

Nelle rispettive proposte di piano dell'offerta formativa, nuovi indirizzi di studio aggiuntivi possono essere istituiti solo per eccezionali e documentate esigenze dell'istituto scolastico e del territorio.

Inoltre non possono essere istituiti, negli ambiti funzionali territoriali, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 40, del 20 dicembre 2005 - indirizzi già esistenti, fatti salvi i casi di oggettive e rilevanti esigenze, tenuto conto delle previsioni relative agli organici e secondo i seguenti criteri:

- la possibilità di istituire un nuovo indirizzo si esercita a condizione che per la classe prima, o comunque per le classi iniziali dell'indirizzo, vi sia un numero di iscritti di norma pari almeno a 27 allievi, sufficiente a costituire una classe completa ai sensi dei parametri previsti dal DPR 81/2009;
- la nuova attivazione può usufruire delle corrispondenti aule, attrezzature e laboratori, già attualmente a disposizione della scuola proponente;
- la specificità del corso ed il profilo di uscita devono essere coerenti con l'identità dell'istituto;
- la proposta di attivazione del corso deve collocarsi nel contesto del programma di sviluppo socio-economico del territorio provinciale, e deve risultare coerente rispetto ai possibili sbocchi occupazionali "in loco";
- l'attivazione di nuovi indirizzi nei territori di confine deve essere, per quanto possibile, concordata, in base all'analisi della sostenibilità nel tempo e tenendo anche conto della diversificazione degli sbocchi occupazionali.

Di norma, non è possibile istituire ulteriori nuovi indirizzi di studio in Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado stabilmente sovradimensionate (con più di 900/1000 alunni nell'ultimo triennio). Nelle istituzioni scolastiche sovradimensionate nuovi indirizzi possono essere istituiti solo contestualmente alla soppressione di altri indirizzi autorizzati e non attivati oppure ritenuti obsoleti.

Le due Province devono raccordarsi per verificare l'esistenza di indirizzi affini o uguali nelle aree geograficamente situate in prossimità dei confini.

Liceo Musicale e coreutico

Si precisa inoltre che l'istituzione di nuovi licei musicali e coreutici può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie scolastiche, ed in presenza delle condizioni di cui al D.P.R. n. 89/2010 - tra cui si segnalano la stipula di apposite convenzioni con i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza - solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento in considerazione dei possibili sbocchi occupazionali e subordinatamente alla verifica dell'effettiva sostenibilità di tale istituzione nel medio e lungo periodo.

Ciò premesso, si precisa, altresì, che l'istituzione dei Licei Musicali e coreutici richiede un preventivo parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Liceo sportivo

Le sezioni ad indirizzo sportivo, all'interno dei Licei Scientifici, potranno essere attivate in presenza delle seguenti condizioni:

- l'istituzione di tali sezioni può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie, solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento;
- potranno essere previste ulteriori sezioni, qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale;

Ciò premesso, si precisa, altresì, che l'istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Liceo internazionale e liceo europeo

Considerato che per questi indirizzi non è stata ancora avviato l'iter per l'emanazione della normativa di riordino prevista dall'articolo 3, comma 2, del DPR 89/2010, non si procederà all'attivazione di Liceo con opzione internazionale, di Liceo classico europeo, di Liceo linguistico europeo, fino a diversa disposizione ordinamentale.

3. DECADENZA DELLE PROPOSTE NON REALIZZATE NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

A decorrere dall' a.s. 2018/2019 gli indirizzi e le relative eventuali articolazioni ed opzioni presenti nell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, compresi quelli acquisiti a seguito di accorpamento, saranno soppressi dopo tre anni scolastici consecutivi di non attivazione della prima classe di riferimento, a seguito della ricognizione effettuata dalle Province, in collaborazione con l'USR, che verrà trasmessa alla Regione nella proposta di Piano.

Tale proposta di soppressione degli indirizzi verrà ratificata nel Piano regionale per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa approvato dall'Assemblea Legislativa e infine comunicata all'USR, che provvederà alla cancellazione del relativo codice indirizzo assegnato a sistema; la loro eventuale reintroduzione dovrà essere espressamente prevista nel piano provinciale, e dovranno essere eventualmente ripresentate qualora coerenti con le disposizioni previste dal presente provvedimento.

In caso di corsi quinquennali si procederà ad esaurimento e non potrà più essere attivata automaticamente la classe prima, per la cui attivazione dovrà essere avanzata nuova richiesta.

4. PROCEDURE

La Regione definisce i criteri per la programmazione regionale dell'offerta formativa e per l'organizzazione della rete scolastica.

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla istituzione di nuovi indirizzi di studio, devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le Istituzioni scolastiche, le parti sociali interessate e con l'Ufficio scolastico regionale all'interno di ciascun ambito funzionale territoriale (di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 40, del 20 dicembre 2005) di appartenenza.

Le Province e i Comuni nei loro atti, dovranno evidenziare il percorso di concertazione effettuato e acquisire il parere obbligatorio delle Istituzioni scolastiche espresso dagli Organi collegiali.

I Comuni provvedono alla formulazione delle proposte relative al dimensionamento, all'istituzione, trasferimento e soppressione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo nonché alle sedi e ai plessi; adottano appositi atti deliberativi, previa acquisizione dei pareri delle autonomie scolastiche coinvolte, e li trasmettono alla Provincia di appartenenza e all'USR per l'Umbria.

Le Province esercitano il ruolo di programmazione in ambito provinciale, con riferimento all'intero sistema dell'istruzione, dalla scuola dell'infanzia agli Istituti secondari di II° grado, promuovendo momenti di confronto con i Comuni, le istituzioni scolastiche di competenza territoriale, l'Ufficio scolastico regionale e le parti sociali.

Le Province provvedono alla formulazione della proposta di dimensionamento, istituzione, trasferimento e soppressione di scuole, nuovi corsi, indirizzi e sezioni di qualifica del secondo ciclo nell'ambito delle istituzioni scolastiche autonome - redatta tenuto conto dei criteri regionali fissati nel presente documento - e la trasmettono alla Regione e all'USR per l'Umbria.

Nella proposta di Piano le Province hanno cura di acquisire:

- le proposte deliberate dai Comuni, con allegati i relativi pareri deliberati dalle autonomie scolastiche interessate relativamente alle scuole del I ciclo;
- le proposte con allegati i pareri deliberati dalle autonomie scolastiche delle scuole secondarie di II grado;

Le richieste formulate dalle Istituzioni Scolastiche, singole o in rete, e dai Comuni, corredate dalle delibere degli organi collegiali delle scuole e da quelle degli Enti locali, vanno presentate contemporaneamente alle Province e all'Ufficio Scolastico Regionale entro e non oltre il 25 settembre.

La Proposta di Piano Provinciale, inoltre, deve attenersi all'attuale quadro normativo che definisce standard precisi sulla sostenibilità finanziaria e sull'efficacia funzionale di plessi e Istituzioni scolastiche, sia in termini di riduzione che di nuova costituzione, mantenendo l'obiettivo di realizzare sul territorio di propria competenza il miglior servizio scolastico possibile.

Le Province, **entro e non oltre il 15 novembre**, inviano alla Regione Umbria e all'USR per l'Umbria, chiamato ad esprimere il proprio parere in merito, la proposta di Piano provinciale relativo **alla programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa**

La Regione definisce il Piano regionale tenendo conto:

- delle proposte contenute nei Piani provinciali;
- del parere dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- dell'omogeneità e della coerenza dell'offerta formativa sul territorio regionale al fine di garantire una sostanziale parità di trattamento agli utenti del servizio scolastico.

Il Piano regionale per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa è approvato dall'Assemblea Legislativa, su proposta della Giunta Regionale, **entro e non oltre il 31 dicembre**, al fine di assicurare la tempestiva effettuazione del complesso di procedure che condizionano il regolare inizio dell'attività didattica, la definizione degli organici di diritto e l'effettuazione del movimento del personale.

Il Piano regionale è trasmesso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale affinché provveda, per quanto di spettanza, a dare esecuzione al Piano stesso.

APPENDICE

QUADRO GIURIDICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti normative di riferimento sono le seguenti:

- l'art. 21 della L. n. 59/1997 *'Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa'*;
- il D.M. 15 marzo 1997, n. 176;
- gli artt. 137-139 del D.Lgs. n. 112/1998 *'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59'*;
- il D.M. 24 luglio 1998, n. 331;
- il D.P.R. n. 233/1998 *'Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59'*;
- l'art. 1 c. 632 della L. n. 296/2006 *'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)'*;
- l'art. 64 della L. n. 133 /2008 *'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria'*;
- il D.P.R. n. 81/2009 *'Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'*;
- il D.P.R. n. 89/2009 *'Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'*;
- l'art. 19 della L. n. 111/2011 *'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria'*; l'art. 4 c. 69 della L. n. 183/2011 *'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)'*;
- D.P.R. nn. 87, 88, 89/2010 di regolamento recanti norme per il riordino degli istituti professionali, tecnici e dei licei;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2009;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 2011;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012;
- l'art. 12 della L. n. 128/2013 *'Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca'*;
- la nota MIUR del 20 dicembre 2013 prot. n. 0002828;
- il D.P.R. n. 263/2012 *'Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133'*;
- la Circolare Ministeriale n. 36 del 10/04/2014 contenente istruzioni per l'attivazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello;
- la L. n. 56/2014 *'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'*;
- legge 13 luglio 2015, n. 107 *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- Decreto Direttoriale dell'USR Umbria del 1 marzo 2016, n. 55 di costituzione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 1 comma 66 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.